



# Comune di San Michele al Tagliamento

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

**DETERMINAZIONE N° 233 del 11/03/2024**

**OGGETTO: EIDOMED S.R.L. SOSTITUZIONE TECA RICOVERO DEFIBRILLATORE CON CONTESTUALE SPOSTAMENTO IN ALTRA POSIZIONE PRESSO STADIO DI BIBIONE. IMPEGNO DI SPESA. CIG B08C1BB0E2. AFFIDAMENTO DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO.**

## **IL DIRIGENTE**

### **Servizio Gestione Salute e Sicurezza**

Richiamato l'art. 45 del D.Lgs 81/2008 in cui: *“Il datore di lavoro, tenendo conto della natura delle attività e delle dimensioni dell'azienda.... prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro...”*;

Richiamata la Legge 4 agosto 2021 n. 116 recante disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici ed in particolare:

- l'art. 1 comma 1 lett. a), che favorisce la progressiva diffusione e utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici ed automatici esterni presso le sedi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, in cui siano impiegati almeno quindici dipendenti e che abbiano servizi aperti al pubblico;
- l'art. 2 comma 2 secondo cui i DAE installati in luoghi pubblici devono essere collocati, ove possibile, in teche accessibili al pubblico 24 ore su 24 e un'apposita segnaletica deve indicare la posizione del dispositivo in maniera ben visibile e univoca, secondo la codificazione internazionale corrente;

Considerato che con determinazione dirigenziale n.833 del 29.07.2023 è stato installato il defibrillatore tramite apposita teca all'interno dell'infermeria dello Stadio di Bibione;

Visto che, come segnalato al Servizio Gestione Salute e Sicurezza, il defibrillatore ove posizionato risulta di difficile individuazione nell'eventualità di un'emergenza in occasione delle partite sportive;

Ritenuto opportuno, pertanto, lo spostamento dell'apparecchiatura in una posizione esterna direttamente più accessibile nell'impianto sportivo;

Ritenuta, altresì, necessaria la sostituzione della teca del defibrillatore con un'altra avente caratteristiche tecniche che la rendono più adeguata rispetto ad un collocamento in ambiente esterno;

Considerato che, come stabilito dall'art. 6 della medesima Legge 4 agosto 2021 n. 116, verranno segnalate la presenza, l'ubicazione e le caratteristiche dei defibrillatori in dotazione alla centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria “118” territorialmente competente al fine di consentire la tempestiva localizzazione del

DAE più vicino;

Dato atto che con determinazione dirigenziale n.186 del 28/02/2024 è stato affidato il servizio di esecuzione delle verifiche elettriche di sicurezza annuali secondo le Norme CEI 62-5 sui defibrillatori di proprietà dell'Ente alla ditta Eidomed S.r.l. Sistemi Medicali con sede legale a Manzano (UD) in Via della Stazione 71/10, partita Iva 01697340303;

Ritenuto di affidare alla medesima, stante la conoscenza del sito, la fornitura della nuova teca per il defibrillatore dello Stadio di Bibione ed il ritiro dell'attuale usato con contestuale spostamento dell'apparecchiatura in un'altra posizione;

Rilevato che il costo comprendente il servizio di cui sopra ammonta complessivamente ad € 451,40 (imponibile € 370,00 + IVA 22% € 81,40) per il quale si provvede, con il presente atto, ad assumere il relativo impegno di spesa;

Visto l'art.50 comma 1 let. b del D. Lgs. n. 36/2023 cd. "Nuovo Codice degli Appalti" e ss.mm.ii.;

Considerato che, in conformità alle previsioni di cui all' art. 192 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e all'art. 17 comma 2, del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023:

- il fine che si intende perseguire è quello della sostituzione della teca per ricovero defibrillatore con contestuale spostamento in un'altra posizione adeguandosi alla normativa vigente con lo scopo ultimo di realizzare un servizio a favore della comunità;
- la modalità di scelta del contraente è l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023;
- la procedura di affidamento e gli obblighi contrattuali per la fornitura in oggetto sono stabiliti dalla presente determinazione e il contratto viene stipulato ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, e si intende perfezionato con l'adozione della presente determinazione e la firma dell'affidatario sulla stessa, che viene conservata agli atti;
- è stata consultata la regolarità del "D.U.R.C." emesso da INAIL\_42466121, data richiesta 14/02/2024 con scadenza validità 13/06/2024;
- è stata acquisita la visura camerale relativa all'operatore economico iscritto presso la CCIAA;

Precisato che, trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti;

Visto l'art. 50, co. 1 del D.Lgs. 36/2023 ai sensi del quale le stazioni appaltanti, procedono all'affidamento diretto dei servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori

economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

Dato atto che dal 1 gennaio 2024 ha acquisito efficacia la disciplina sulla digitalizzazione dell'intero ciclo dei contratti pubblici prevista dal Libro I, Parte II del Codice dei Contratti pubblici di cui al D. Lgs. 36/2023, così come chiarito anche dalla Delibera ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023, in conseguenza del quale le stazioni appaltanti devono procedere allo svolgimento delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici (ivi compresa l'acquisizione del Codice Identificativo di Gara - CIG) utilizzando piattaforme di approvvigionamento digitale certificate (PAD) a prescindere dalle soglie degli importi;

Dato atto, altresì che l'ANAC giusto Comunicato del suo Presidente in data 10/01/2024, al fine di favorire le Amministrazioni nell'adeguarsi ai nuovi sistemi che prevedono l'utilizzo delle piattaforme elettroniche e garantire così un migliore passaggio verso l'amministrazione digitale, sentito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha ritenuto necessario adottare un interfaccia web, messa a disposizione dalla Piattaforma Contratti Pubblici (PCP) dell'Autorità, per gli affidamenti diretti di importo inferiore ai 5000 euro, in supporto delle amministrazioni, al fine di consentire lo svolgimento delle ordinarie attività di approvvigionamento fino al 30 settembre 2024;

Dato atto altresì che, anche in questo caso, la stazione appaltante deve comunque garantire la tempestiva trasmissione delle informazioni alla Banca Dati Anac, attraverso la compilazione dell'apposita scheda (AD5), al fine di consentire l'assolvimento delle funzioni ad essa demandate, ivi compresi gli obblighi in materia di trasparenza;

Dato atto che il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) n. **B08C1BB0E2** è stato acquisto mediante la Piattaforma Contratti Pubblici (PCP) di ANAC, da utilizzarsi anche ai fini dell'adempimento degli obblighi di tracciabilità di flussi finanziari, ai sensi dell'art.3, comma 5, della legge 13/08/2010 n.136, come modificata dal Decreto Legge 12/11/2010, n.187, convertito in Legge, con modificazioni, dalla Legge 17/12/2010 n.217;

Rilevato che la prestazione di cui in oggetto non può rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

Verificato che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

Ritenuto di affidare alla ditta di cui in narrativa l'attività in parola in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Richiamate:

- la deliberazione consiliare n. 88 del 18.12.2023, avente ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2024/2026 (ART. 170, COMMA 1, D.LGS.

267/2000)”;

- la deliberazione consiliare n. 94 del 28.12.2023, avente ad oggetto: “BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 E RELATIVI ALLEGATI. APPROVAZIONE”;

Richiamate altresì:

- la deliberazione di Giunta comunale n. 14 del 17.01.2024, avente ad oggetto “APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) 2024-2026”;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 25 del 31.01.2024, avente ad oggetto “APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO), TRIENNIO 2024-2026”;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, ed in particolare:

- l’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;
- l’art. 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre per definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- gli artt. 183 e 191 che disciplinano le procedure per l’assunzione di impegni di spesa;
- l’art. 183, comma 7, sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegno di spesa;

Visto l’art. 68 dello statuto comunale, avente ad oggetto le attribuzioni dei responsabili di settore o di servizio con rilievo esterno;

Visto il vigente regolamento di contabilità e, in particolare, gli artt. 34 e 35 che definiscono le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 5 comma 1 della Legge n. 241/1990, è la sottoscritta Dott.ssa Tamara Plozzer, quale Responsabile del Settore Amministrativo dell’Ente;

Dato atto che con la firma della presente viene espresso il parere di regolarità tecnica attestante la correttezza e la regolarità dell’azione amministrativa;

Accertata la propria competenza;

Dato atto che non sussistono in capo al dirigente sottoscrittore e al personale coinvolto nel procedimento situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6 bis, L. 241/1990, degli artt. 7 e 14, D.P.R. 62/2013;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato;

## **DETERMINA**

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare, alla ditta Eidomed S.R.L. Sistemi Medicali con sede legale a Manzano (UD) in Via della Stazione 71/10, partita Iva 01697340303, la fornitura della nuova teca per il defibrillatore dello Stadio di Bibione con contestuale spostamento dell’apparecchiatura in un’altra posizione;
3. di impegnare la somma complessiva di € 451,40 alla Missione 01, Programma 10, Capitolo 82, PDCF

01.03.02.09.005, voce “INTERVENTI DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE POSTAZIONI DEFIBRILLATORI” del Bilancio di previsione 2024-2026 dando atto, pertanto, che la stessa trova regolare copertura come di seguito elencato:

Eserc	E/S	Cap/art	Descrizione	Mis./prog	PDCF	Importo	Soggetto
2024	S	82/0	INTERVENTI DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE POSTAZIONI DEFIBRILLATORI	01.10	1.03.02.09.005	451,40	25342 - EIDOMED SRL - VIA DELLA STAZIONE 71/10, MANZANO (UD)

4. di dare atto, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 relativi ai pagamenti corrispondenti alle varie fasi di esecuzione del presente incarico, che il Codice Identificativo Gara (CIG), da indicare nei documenti fiscali e contabili relativi alle liquidazioni di competenze, è il seguente **B08C1BB0E2** e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell’ANAC 621/2022 e ssmmii;
5. di prendere atto della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti per contrarre con al P.A, della regolarità del D.U.R.C. emesso da INAIL\_42466121, data richiesta 14/02/2024 con scadenza validità 13/06/2024 e della visura camerale attestante la regolare iscrizione presso la CCIAA;
6. di dare atto che, ai sensi dell’art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell’art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
7. di attribuire alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell’operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, con le seguenti clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell’art. 192 del d.lgs n. 267/2000;
8. di dare atto che trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l’operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall’amministrazione, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all’escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all’ANAC e alla sospensione dell’operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall’adozione del provvedimento;
9. di dare atto che l’Amministrazione ottempererà agli obblighi di pubblicazione a sensi dell’art 37 del D.lgs 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i.

10. di dare atto che la presente determinazione:

- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- va pubblicata all'albo pretorio on line dell'Ente, ex art. 32 L. n. 69/2009, per 15 giorni, secondo quanto disposto dall'art. 16 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Il Dirigente del Settore

Dott.ssa Tamara Plozzer

*Documento firmato digitalmente  
ai sensi del d.lgs. 07 marzo 2005, n. 82  
Codice dell'Amministrazione Digitale*

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PLOZZER TAMARA

DATA FIRMA: 11/03/2024 12:37:04

IMPRONTA: 37323066333562306464653265393732323266623962633339383163336434376563643236306265



# Comune di San Michele al Tagliamento

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

DETERMINA N.	DEL	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
233	11/03/2024	Servizio Gestione Salute e Sicurezza	13/03/2024

**OGGETTO: EIDOMED S.R.L. SOSTITUZIONE TECA RICOVERO DEFIBRILLATORE CON CONTESTUALE SPOSTAMENTO IN ALTRA POSIZIONE PRESSO STADIO DI BIBIONE. IMPEGNO DI SPESA. CIG B08C1BB0E2. AFFIDAMENTO DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO.**

Il Dirigente del Settore Economico Finanziario rilascia i seguenti visti: l'attestazione di copertura finanziaria, il visto di compatibilità monetari attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti del bilancio, con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1, lett. a), punto 2 del d.l. 78/2009) e con i vincoli derivanti dal pareggio di bilancio ed il visto di regolarità contabile.

Addì, 13/03/2024

Il Dirigente del Settore Economico Finanziario

Dott. Luca Villotta

Riferimento pratica finanziaria : 2024/476

Estremi dell'impegno :

IMPEGNO	813
CAPITOLO	82
COMPETENZA / RESIDUO	COMP.



# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LUCA VILLOTTA

DATA FIRMA: 13/03/2024 14:40:04

IMPRONTA: 39633937393938383638333736353030656439363235616665346538303636626235306534393064